

Regolamento per l'assegnazione e la gestione di orti urbani sui terreni di proprietà del Comune di Vigevano

Art. 1 Definizione orto urbano

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno pubblico, di metri quadri 50-120 circa, messo a disposizione dei cittadini residenti in Vigevano, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato esclusivamente alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso dell'assegnatario.

Ad ogni orto verrà apposto un numero identificativo.

È vietata la coltivazione di kiwi e di qualsiasi altra pianta ad alto fusto e/o ad elevato consumo d'acqua.

La coltivazione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Art. 2 Modalità di concessione

La concessione degli orti è di competenza del Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio, cui sono attribuite le funzioni di: predisposizione del bando, raccolta domande, istruttoria e formazione della graduatoria, con conseguente stipula del contratto di concessione, nonché eventuale revoca.

La concessione di ogni singolo orto avviene secondo l'ordine di graduatoria; l'individuazione dell'orto è rimessa all'insindacabile discrezione del suddetto Dirigente.

La graduatoria, redatta in base a quanto previsto nel presente regolamento e pubblicata all'albo pretorio per 60 giorni, è valida fino ad esaurimento delle posizioni in essa presenti, ed ha decorrenza dalla data della sua approvazione. Al termine di validità verrà predisposta una nuova graduatoria, con le procedure di cui al presente regolamento.

Ad ogni nucleo familiare non può essere concesso più di un lotto.

L'orto concesso in gestione all'assegnatario non può essere ceduto in ogni forma, né dato in affitto, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità dallo stesso. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari.

I prodotti della coltivazione dell'orto non devono essere oggetto di vendita.

Per documentati ragioni di salute o altri motivi personali, da comunicare al Servizio Patrimonio, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia dell'assegnatario per un periodo massimo di sei mesi.

In caso di rinuncia alla concessione o di revoca della stessa, subentra nella concessione il primo dei richiedenti in graduatoria: la concessione così disposta ha validità sino alla scadenza della concessione originaria.

In caso di decesso del concessionario subentra nella concessione fino alla sua naturale scadenza il familiare che ne fa richiesta scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso; in assenza di richiesta la concessione si estingue e il lotto verrà assegnato ex novo al primo dei richiedenti in graduatoria.

Art. 3 Durata della concessione

La durata della concessione è decennale, decorrente dall'assegnazione, con scadenza il 31 dicembre del decimo anno successivo.

Entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza, i concessionari possono chiedere il rinnovo, che verrà concesso in presenza dei requisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento vigente al momento della richiesta.

Allo scadere del termine, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero da persone e/o cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le colture eseguite durante il periodo dell'assegnazione e la recinzione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 4

Requisiti per la formazione della graduatoria

Per l'assegnazione degli orti, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani da almeno 10 anni
- essere residenti in Vigevano da almeno 5 anni
- essere maggiorenni
- non avere la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale.

I requisiti di cui sopra devono sussistere, per essere ammessi in graduatoria, al momento di presentazione dell'istanza e continuare a sussistere per tutta la durata della concessione.

Ai successivi requisiti viene attribuito il seguente punteggio, sulla base del quale si procederà alla formazione della graduatoria:

titolarità pensione	punti 15
portatore di handicap compatibile con lo svolgimento dell'attività	punti 10
disoccupato/ lavoratore in mobilità	punti 10
cassaintegrato	punti 5
casalinga	punti 5

A parità di punteggio prederà in graduatoria il titolare del reddito ISEE inferiore.

Art. 5

Canone di concessione e spese – deposito cauzionale

Gli orti urbani vengono concessi in uso gratuito.

Le spese di acqua ed in generale le spese di gestione del lotto, compresa l'ordinaria manutenzione, sgombero neve e getto sale per ghiaccio, sono a carico dell'assegnatario, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

Gli importi dei consumi devono essere versati secondo le modalità ed i termini comunicati ai concessionari a mezzo lettera.

Eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per manutenzione straordinaria verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati e l'importo dovrà essere versato, a seguito di apposita richiesta, con le modalità e nei termini che verranno comunicati.

In ogni caso, il mancato versamento nel termine assegnato comporta la decadenza della concessione, previa diffida ad adempiere.

All'atto della consegna i concessionari sono tenuti al versamento di un deposito cauzionale definito dal Servizio Patrimonio al momento dell'assegnazione.

Art. 6

Obblighi del concessionario

Gli assegnatari si impegnano ad accettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:

- 1) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;

- 2) non effettuare costruzioni abusive di capanni o similari;
- 3) delimitare il lotto assegnato con apposita recinzione sulla base dei parametri tecnici di cui al successivo art. 8, ove non fosse già presente, nonché provvedere, con particolare cura, alla manutenzione della stessa e del ricovero attrezzi;
- 4) tenere pulite e in buono stato di manutenzione parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- 5) non danneggiare in alcun modo altri orti e non entrare negli orti altrui senza permesso;
- 6) non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- 7) non scaricare internamente ed attorno all'orto materiali, anche se non inquinanti, nonché fanghi e/o liquami;
- 8) non coltivare specie orticole geneticamente modificate (OGM) e/o tossiche;
- 9) non tenere stabilmente animali negli orti o allevamenti di ogni tipo;
- 10) non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- 11) non utilizzare in alcun modo concimi chimici o prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc) che possono arrecare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica;
- 12) non installare chiusure e/o manufatti, di qualsiasi genere, diversi da quella autorizzata, nel proprio orto;
- 13) non bruciare stoppie e rifiuti;
- 14) non far arrampicare sulle reti di confine piante di qualsiasi tipo;
- 15) non usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura e dal dissetarsi;
- 16) non tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- 17) non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- 18) non installare nelle parti comuni e nei ricoveri attrezzi elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- 19) non produrre rumori molesti;
- 20) vigilare sull'insieme degli orti, segnalando al Servizio Patrimonio ogni eventuale anomalia;
- 21) non affiggere all'interno dell'area degli orti comunali comunicazioni non inerenti il funzionamento e la concessione degli orti stessi;
- 22) non svolgere all'interno dell'orto assegnato e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua, non inerenti l'attività di coltivazione dell'orto;
- 23) non ampliare o modificare l'appezzamento assegnato e non asportare terreno dallo stesso;
- 24) non sopprimere qualsiasi forma animale che contribuisca all'equilibrio ecologico dell'orto (api, ricci, anfibi, rettili, ecc.);
- 25) provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo;
- 26) adempiere comunque a qualsiasi prescrizione che il Servizio Patrimonio ritenesse opportuna per la tutela dell'area.

Art. 7

Residui vegetali.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost devono essere depositati in apposite compostiere o interrati nell'orto assegnato. Tali residui non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria ecc.) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 8

Costruzioni

Sono vietate costruzioni.

Eventuali coperture tipo serra, di altezza massima non superiore a m. 1,5, tunnel e reti antigrandine, sono consentite in modo provvisorio e stagionale.

E' possibile collocare un ricovero attrezzi avente ubicazione, caratteristiche, dimensioni, materiale preventivamente concordati con il Servizio Patrimonio.

La stessa procedura dovrà essere seguita per l'installazione dell'eventuale recinzione, i cui tempi di realizzazione non devono essere superiori a 60 gg. dall'assegnazione del lotto.

Art. 9

Responsabilità civile e penale

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, con riferimento al Codice Civile.

Art. 10

Vigilanza

Gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune, che potranno effettuare sopralluoghi e verifiche in qualsiasi momento.

Art. 11

Decadenza

La violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché la perdita anche di uno dei requisiti di cui all'art. 4, comporta la decadenza della concessione, previa diffida, con conseguente restituzione da parte dell'assegnatario ed eventuale risarcimento danni, che verranno stimati da parte del Servizio Patrimonio e/o Lavori Pubblici.